

Polizza Protezione dei beni



DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Gap Todo Top Auto n.5336/02
Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Gap "Todo Top" Auto è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
- ✓ **Distruzione per danno totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta ad incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 20.000,00 e secondo quanto di seguito meglio definito:

- ✓ 100% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, fino a 36 mesi dalla Data di Decorrenza della copertura;
- ✓ 50% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, dal 37° e sino al 48° mese dalla Data di Decorrenza della copertura;
- ✓ 40% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, dal 49° e sino al 60° mese dalla Data di Decorrenza della copertura.



Che cosa NON è assicurato?

Per tutte le Sezioni

- ✗ Gli Autoveicoli di peso a pieno carico superiore ai trentacinque quintali.
- ✗ Gli Autoveicoli che alla Data di Decorrenza hanno più di 4 (quattro) anni dalla data di prima immatricolazione.
- ✗ Autoveicoli con Valore d'Acquisto superiore a 75.000 €.
- ✗ Autoveicoli immatricolati fuori dall'Italia



Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato)
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali;
- ! guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- ! gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
- ! i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ! gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.



Dove vale la copertura?

✓ La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa).

Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e ha durata pari alla durata del Finanziamento.

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento
- decorsi 60 mesi dalla Data di Decorrenza
- decorsi 84 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento
- in caso di recesso tuo o della Compagnia esercitato nei termini previsti dalle presenti condizioni di assicurazione;
- in caso di perdita dei requisiti di residenza e di domicilio
- se dopo l'adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale della copertura, a fronte di una riduzione di Premio che l'Assicuratore ti ha concesso nella misura indicata nel Modulo di Adesione, puoi recedere annualmente da contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

Assicurazione Protezione dei beni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Gap Todo Top Auto n.5336/02

Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 1, boulevard Haussman 75009, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153; tel. 02.77224.1; sito internet: www.bnpparibascardif.it email: servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/1161606/2018+-+SFCR+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Furto Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Distruzione per Danno Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del Premio	Non sono previste riduzioni di premio
----------------------	---------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Premio Aggiuntivo	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
-------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- L'Aderente o l'Assicurato sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- L'Aderente o l'Assicurato fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
- L'Assicurato è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- L'Aderente non ha la propria residenza in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di sinistro, ti invitiamo a dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Servizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall'estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrai prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la tua area riservata MyCardif.</p> <p>Un nostro consulente specializzato potrà assisterti nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandoti le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari.</p> <p>Potrai comunque sempre presentare denuncia di Sinistro o contattarci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via e-mail scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com • via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) <p>In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:</p> <p>In caso di <u>Furto Totale</u> dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo; <p>In caso di <u>Distruzione per Danno Totale</u> dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo; • nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice. <p>In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue:</p> <p style="text-align: center;">5,26% * VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)</p> <p>Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.</p> <p>L'ammontare totale del Premio unico, indicato nel Modulo di adesione, è comprensivo dell'imposta di</p>
----------------------	---

	assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).
Rimborso	Rimborso del premio al netto delle imposte in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità. Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.
Sospensione	Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Cardif può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Puoi recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail ai seguenti recapiti:</p> <p>Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano Email: lineapersone@cardif.com.</p> <p>Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative eventualmente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione.</p>
Risoluzione	<p>Cardif può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).</p> <p>Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del Premio, non agisce per la riscossione. In tal caso la Società ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a tutti i clienti persone fisiche proprietari di autoveicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A..



Quali costi devo sostenere?

<p>costi di intermediazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 53,59% del premio netto versato.
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Cardif – Ufficio Reclami- Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano; e-mail reclami@cardif.com; fax 02.77.224.265.</p> <p>La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS a mezzo PEC, posta o fax:</p> <p style="text-align: center;">IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 - 00187 Roma ivass@pec.ivass.it</p>

	<p style="text-align: center;">fax 06 4213 3206</p> <p>Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza GAP "Todo Top" Auto

PROTEZIONE BENI

POLIZZA COLLETTIVA N. 5336/02

Edizione 03/2021

*La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"*



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

La Polizza in sintesi	1 di 1
Condizioni di Assicurazione	1 di 14
Glossario	1 di 14
Norme che regolano le Garanzie Assicurative	3 di 14
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?	3 di 14
Art. 2. Chi si può assicurare?	3 di 14
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?	3 di 14
Art. 4. Come aderire all'Assicurazione?	4 di 14
Art. 5. Quali sono le prestazioni?	4 di 14
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?	4 di 14
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?	5 di 14
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?	5 di 14
Art. 9. Quali sono i Massimali?	6 di 14
Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?	6 di 14
Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?	6 di 14
Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?	6 di 14
Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?	7 di 14
Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?	7 di 14
Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?	7 di 14
Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?	7 di 14
Art. 17. Oneri	8 di 14
Art. 18. Quale legge si applica?	8 di 14
Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?	8 di 14
Gestione dei Sinistri	8 di 14
Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?	8 di 14
Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?	9 di 14
Reclami	9 di 14
Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?	9 di 14
Protezione dei dati personali	10 di 14
Art. 23. Protezione dei dati personali	10 di 14
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza	14 di 14



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

La Polizza in sintesi

La Polizza "GAP Todo Top" Auto offre protezione in caso di **Furto Totale o Distruzione Totale di Autoveicoli**, sia nuovi che usati, acquistati con un finanziamento concesso da Santander Consumer Bank finalizzato all'acquisto del bene.

Che cos'è

Le garanzie offerte dal prodotto, una per una

Questo prodotto offre le seguenti garanzie:

- **Furto Totale dell'Autoveicolo;**
- **Distruzione Totale dell'Autoveicolo.**

Cosa copre

In caso di Furto Totale o di Distruzione Totale del Veicolo durante la validità delle Garanzie Assicurative, la Compagnia paga un Indennizzo massimo pari a € 20.000,00.

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra l'Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.

Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo "Da tenere a mente". Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l'iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
Numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39 02.77.22.4686
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00



Da tenere a mente

Glossario

Aderente

Persona fisica che ha firmato un Finanziamento per acquistare un Veicolo e ha aderito alla Polizza.

Assicurato

Persona fisica che coincide con l'Aderente, proprietario del Veicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato dalla Contraente

Autoveicolo

l'autoveicolo e/o veicolo commerciale di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di 1a immatricolazione, acquistato dall'Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente.

Beneficiario

Persona che ha diritto all'Indennizzo.

Capitale Finanziato

Somma messa a disposizione dalla Contraente, il cui ammontare è indicato sul contratto di finanziamento alla voce "importo finanziato".

Compagnia

Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.

- Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Sede legale: 1, boulevard Haussman - 75009 Parigi (Francia)
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.

Condizioni di Assicurazione

Clausole contrattuali che regolano le Garanzie Assicurative.

Contraente

Santander Consumer Bank S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

Data di Decorrenza

Giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente, come riportato nel Modulo di Adesione.

Distruzione Totale

Demolizione dell'Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o

oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Finanziamento

Finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A. per acquistare un Veicolo.

Furto totale

Furto del Veicolo senza ritrovamento dopo 30 giorni dalla denuncia alle autorità pubbliche.

Garanzie Assicurative

Le garanzie offerte dall'Assicurazione che proteggono l'Assicurato in caso di Furto Totale e Distruzione Totale dell'Autoveicolo.

Indennizzo

Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Massimale

Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Modulo di Adesione

Documento firmato dall'Aderente per aderire alla Polizza.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Garanzie assicurative accessorie alla R.C. Auto, quali, ad esempio, la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko.

Polizza

Polizza collettiva n. 5336/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.

Sinistro

Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.

Valore Commerciale

è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto

Valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto; in relazione all'acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell'Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 5%.



Veicolo

Autoveicolo come sopra definito.



Norme che regolano le Garanzie Assicurative

Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?

L'Assicurazione copre il Veicolo - acquistato dall'Aderente con Finanziamento - con queste caratteristiche:

- Autoveicolo immatricolato in Italia
- Autoveicolo con peso a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali;
- Autoveicoli con valore d'acquisto massimo pari a 75.000 €;
- nuovo o usato (in questo ultimo caso, solo se non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di prima immatricolazione).

L'Assicurazione copre i danni derivanti da Furto Totale o Distruzione Totale del Veicolo.

Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'art. 5.

Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

Garanzie della Polizza	
Furto totale	✓
Distruzione totale	✓

Art. 2. Chi si può assicurare?



Può aderire all'Assicurazione solo chi ha acquistato un Veicolo tramite un Finanziamento.

Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?

3.1 - Condizioni al momento dell'adesione

Oltre a quanto previsto nell'Art. 2, possono sottoscrivere l'Assicurazione solo l'Aderente e l'Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:

Persona Fisica	
Aderente	Residenza in Italia
Aderente o Assicurato	(a) Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. (b) Residenza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. (c) Non inclusione in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione

Dopo l'adesione, l'Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui l'Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione;
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti



dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;

- l'Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

Pertanto, l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 15, la perdita di uno o più requisiti.

Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell'Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.

Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del requisito.

 Ricorda inoltre che:

- le Garanzie Assicurative non operano per i Sinistri successi dopo la perdita del requisito;
- in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
 - cittadini, residenti o aventi sede legale in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; o
 - soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti.

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:

- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

Art. 4. Come aderire all'Assicurazione?

L'Aderente può aderire all'Assicurazione firmando l'apposito Modulo di Adesione presso una filiale della Contraente.

Art. 5. Quali sono le prestazioni?

In caso di Sinistro a seguito di Furto Totale o Distruzione Totale del Veicolo durante la validità dell'Assicurazione, la Compagnia paga al Beneficiario un Indennizzo massimo pari a € 20.000,00 e secondo quanto di seguito meglio definito:

- 100% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, fino a 36 mesi dalla Data di Decorrenza della copertura;
- 50% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, dal 37° e sino al 48° mese dalla Data di Decorrenza della copertura;
- 40% della differenza tra il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del sinistro, dal 49° e sino al 60° mese dalla Data di Decorrenza della copertura.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?



Per tutte le Garanzie Assicurative:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo);
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque si sia verificato;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche o motociclistiche, a prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in generale;
- trasporto di cose o animali;
- guida del Veicolo senza prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Furto Totale o della Distruzione Totale, i requisiti per il rinnovo;
- guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione "fuori strada" (su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati);
- circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, l'Assicurazione non copre in nessun caso:

- Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- Veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto (r.c.a.) alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- Veicoli usati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- Veicoli usati a fini sportivi o di competizione e/o che sono stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- ciclomotori e motoveicoli.

Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?

7.1 Quando iniziano e quanto durano?

Le Garanzie Assicurative iniziano alle ore 24.00 della Data di Decorrenza e hanno una durata pari alla durata del Finanziamento.

7.2 - Quando cessano le Garanzie Assicurative?

 Le Garanzie Assicurative cessano:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 84 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento. L'Assicurato dovrà darne comunicazione per iscritto alla Contraente, allegando idonea documentazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico comprovante la perdita della proprietà. Solo a seguito del corretto adempimento dei predetti obblighi informativi l'Aderente non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio
- se, durante la validità delle Garanzie Assicurative, si perdono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2


QUANDO CESSANO
LE GARANZIE

7.3 - Cosa succede se estinguo il finanziamento in anticipo?

Se il contratto di Finanziamento si estingue prima della scadenza originaria le Garanzie Assicurative restano efficaci fino alla scadenza originaria.

Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?

Il Beneficiario è l'Assicurato.

 Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi



disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 9. Quali sono i Massimali?

 In caso di Sinistro, l'Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare Euro 20.000,00.

L'Indennizzo non può mai superare la differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta in relazione al medesimo Veicolo.

Ricorda che non è possibile cumulare un Indennizzo per Furto Totale con un Indennizzo per Distruzione Totale dello stesso Veicolo.

Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?

Il Premio è unico ed è calcolato in percentuale come segue:

- 5,26% del Valore di Acquisto (IVA inclusa)

Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato, include l'imposta di assicurazione (attualmente pari al 12,50%, oltre all'1% di addizionale *antiracket*) ed viene restituito con le stesse modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

L'Assicurazione ha una durata pluriennale, pertanto l'ammontare del Premio è ridotto rispetto al Premio previsto per la durata annuale. Il Modulo di Adesione è già comprensivo di questa riduzione.

Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative valgono:

- in Italia; e
- nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione, ma solo per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?

12.1 Recesso dell'Aderente

L'Aderente può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o E-mail, ai seguenti indirizzi:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita
Casella Postale 550
20123 Milano
E-mail: lineapersone@cardif.com

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione che consente il recesso.

La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione. In caso di durata poliennale della copertura, a fronte di una riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di Adesione, l'Aderente può recedere annualmente da contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.



12.2 Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere se:

- le dichiarazioni rilasciate dall'Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell'ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;
- l'Aderente, l'Assicurato o il Titolare Effettivo dell'Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?

La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- **recesso dell'Aderente:** la Compagnia restituisce all'Aderente, attraverso la Contraente, il Premio già pagato, al netto di imposte, spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del (indicate nel Modulo di Adesione) e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso;
- **perdita dei requisiti di cui all'Art. 3.2 :** la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo tra la perdita del requisito e la scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione;
- **cessazione anticipata della Garanzia Assicurativa:** la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo - calcolato in anni e frazioni di anno - tra la cessazione della Garanzia Assicurativa e la scadenza originaria. La Compagnia potrà trattenere le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione.

Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente che riguardano fatti o elementi che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione delle Garanzie Assicurative e il recesso da parte della Compagnia, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e del precedente 12.2.

Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?

Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o E-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- **a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Post vendita**
Casella Postale 550 - 20123 Milano;
- **a mezzo fax, al numero 02.30329809;**
- **tramite posta elettronica, all'indirizzo E-mail servizioclienti@cardif.com.**

Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via E-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.

La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?

No, l'Aderente/Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a



COME COMUNICO
CON LA
COMPAGNIA



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 17. Oneri

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

Art. 18. Quale legge si applica?

Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.

Gestione dei Sinistri

Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?

Appena si verifica il Sinistro (Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo), la invitiamo a comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Servizio Clienti al numero **800.900.780 (oppure dall'estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00**. Potrà prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO

Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari (di seguito elencati).

Potrà inoltre contattare il nostro Servizio Clienti anche per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso.

Potrà comunque sempre presentare denuncia di Sinistro o contattarci:

- via e-mail scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com
- via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI)

In ogni caso, per ricevere l'Indennizzo, l'Aderente deve consegnare alla Compagnia la seguente documentazione:

A. in caso di Furto Totale dell'Autoveicolo :

- copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;

B. in caso di Distruzione Totale dell'Autoveicolo:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia con cui è stipulata una polizza Kasko;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;



- copia della patente di guida del soggetto che guidava l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

Per accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può essere gestita. L'Assicurato deve consegnare alla Compagnia qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest'ultima per il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?

La Compagnia paga l'Indennizzo entro 30 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Gli Indennizzi e ogni altro pagamento della Compagnia sono versati:

- in euro; e
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord>.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Reclami

Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?

22.1 Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif - Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
E-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265



COME FARE UN
RECLAMO

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:

www.bnpparibascardif.it

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.

Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 24.

22.2 Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti e, consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non



fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

22.3 Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacpr.html>.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Protezione dei dati personali

Art. 23. Protezione dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:

- adempimento di obblighi connessi all'esercizio dell'attività assicurativa;
- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.



Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
- la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
 - (i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
 - (ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
 - (iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie;
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:



- miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
- promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).

10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l'Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell'Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).

Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell'adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d'impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.

Il Cliente ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati



personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: [www. bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it) (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente.

Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

data.protection.italy@cardif.com

P.za Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.



Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

ESEMPIO 1

[example-table]

<p>Giovanni ha acquistato un Autoveicolo in data 02/09/2019 con un Capitale finanziato pari a 15.000€. In data 05/06/2020 subisce il furto dell'Autoveicolo.</p>	<p>▶ Giovanni dopo aver inviato tutta la documentazione necessaria per la denuncia del sinistro alla Compagnia, ottiene un rimborso pari a 3.000€.</p>
--	--

